

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 04 agosto 2009, n. 20

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

(B.U. 13 agosto 2009, n. 77)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 2 \(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 3 \(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 4 \(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 5 \(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 6 \(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 7 \(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 18/2008\)](#)

[Art. 8 \(Norme finali e transitorie\)](#)

[Art. 9 \(Abrogazioni\)](#)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 1:

Sostituisce l'art. 4, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 2:

Sostituisce l'art. 12, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'art. 13, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 4:

Sostituisce l'art. 14, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 5:

Aggiunge l'art. 14 bis alla l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 18/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 6:

Sostituisce l'art. 15, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 18/2008)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 7:

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Il comma 2 modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 8

(Norme finali e transitorie)

1. Decorsi dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane "A" e "B" di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

2. Le funzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

3. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2009 continuano ad essere gestite ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 25 della l.r. 18/2008.

4. La proposta della Giunta regionale di cui al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008 è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5.

6. La prima seduta del Consiglio comunitario è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di

abitanti.

Nota relativa all'articolo 8:

Così modificato dall'art. 20, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.

Art. 9
(Abrogazioni)

1.

Nota relativa all'articolo 9:

Abroga l'art. 11 e il comma 10 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.